

SCHEMA DI DPCM IN MATERIA DI DECENTRAMENTO DI FUNZIONI CATASTALI,
CONSEGNATO DAL SOTTOSEGRETARIO ON. GRANDI ALLE OO.SS. NEL CORSO DELLA
RIUNIONE DEL 29.01.2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 66, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali;

Visto l'art. 1, commi 194 - 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni,

tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;

Visto l'art. 1 commi 206, 280, 281 e 357 della Legge 24.12.2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 "Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della L. 27 dicembre 2006, n. 296" e relativi allegati;

Considerate le indicazioni contenute nei protocolli d'intesa sottoscritti dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 e in data 17 luglio 2007;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

(Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse umane)

1. Il contingente di personale necessario all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato dall'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 nella misura massima di 2.955 unità, è ripartito a livello territoriale, sulla base dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolte nel 2006, tenendo conto che le opzioni *a)* e *b)* assumono un peso percentuale rispettivamente pari al 32% e al 55% dell'opzione *c)*, equivalente alla misura massima sopra indicata, secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.
2. L'Agenzia del territorio, entro 45 giorni dall'emanazione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla mappatura delle scelte gestionali comunali, prevista ai sensi dell'art. 10 comma 4 del DPCM sopra citato, provvede ad individuare, per ciascun Ufficio Provinciale, il contingente massimo di personale che può essere messo a disposizione in relazione alla tipologia di opzione esercitata e alla distribuzione del personale per area e profilo professionale, tenendo conto dei vincoli connessi allo svolgimento dei compiti e al mantenimento dei livelli di servizio per ciascuna sede.
3. L'individuazione dei predetti contingenti è determinata dall'Agenzia del territorio, sulla base dei pareri dei Comitati tecnici regionali territorialmente competenti, acquisiti tramite il Comitato paritetico centrale, costituiti in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Agenzia del territorio in data 17 luglio 2007, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, anche a seguito di apposite valutazioni di impatto organizzativo.

4. Per lo svolgimento delle funzioni catastali di cui all'opzione a) non è prevista l'assegnazione al Comune o aggregazione, di personale con profilo professionale di tipo tecnico. Per lo svolgimento delle funzioni catastali di cui alle opzioni b) e c) il contingente di personale che può essere messo a disposizione è ripartito tra personale tecnico e personale amministrativo in misura proporzionale alla distribuzione tra professionalità tecniche e amministrative del personale adibito allo svolgimento delle funzioni catastali presente nell'Ufficio Provinciale di appartenenza.
5. La mappatura delle scelte gestionali e la individuazione dei contingenti di personale assegnabile ai Comuni, o aggregazioni, saranno oggetto di verifica complessiva, a livello nazionale, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Agenzia del territorio in data 4 giugno 2007, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art.1 comma 197 della Legge 27.12.2006 n. 296.
6. A seguito della individuazione del contingente massimo di personale che può essere messo a disposizione dei Comuni o aggregazioni, ai sensi del precedente comma 2, l'Agenzia pubblica presso ciascun Ufficio Provinciale e sulla propria rete intranet, l'elenco dei Comuni o aggregazioni, di destinazione, sulla base delle opzioni esercitate, il numero di dipendenti che può essere messo a disposizione per ciascun Comune o aggregazione, ripartito per area e profilo professionale di appartenenza, nonché le modalità di manifestazione delle preferenze da parte del personale per la destinazione e la forma di assegnazione.
7. L'assegnazione avviene mediante distacco, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero mediante trasferimento. Il distacco del personale è normato ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244, art. 1 comma 357. La durata massima del distacco è di tre anni.
8. Il personale interessato addetto ai servizi catastali, di cui al precedente comma 4, presenta all'Ufficio di appartenenza, entro quindici giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente comma 6, domanda di distacco o trasferimento presso un Comune o aggregazione, compreso nell'elenco di cui al precedente comma 6, indicando una o più sedi nell'ambito della propria provincia, e in subordine regione, in ordine di preferenza tra quelle individuate.
9. Se le domande di distacco o di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Agenzia predispone una graduatoria sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
10. Nel caso in cui le domande di trasferimento o di distacco risultino inferiori al contingente individuato per ciascuna tipologia in ciascuna sede, esaurite le procedure di cui al comma 8, si procede all'individuazione del personale da assegnare mediante distacco, nell'ambito provinciale, per Comuni o aggregazioni, predisponendo graduatorie tra il personale addetto ai servizi catastali che non ha manifestato interesse, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
11. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 9 e 10 provvede la Direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente.
12. L'assegnazione delle risorse umane è effettuata con Decreti del (da individuare), ai sensi dell'art. 1 comma 197 della Legge 296/2006, recanti gli elenchi del personale da assegnare su base

provinciale e il termine entro il quale detto personale medesimo prende servizio presso il Comune o ente capofila di destinazione.

13. Nel caso di trasferimento del personale al Comune, o aggregazione, si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie con le modalità di cui all'articolo 11 comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 ed agli articoli 26, 27, 28 e 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 1.01.2000 – 31.12.2001.
14. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale dell'Agenzia del territorio e quelle di inquadramento presso gli enti locali, a seguito di trasferimento, è individuata nella tabella B.
15. Il trattamento economico accessorio e le modalità di incentivazione della mobilità territoriale del personale dall'Agenzia del territorio da distaccare ai Comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia del territorio con le Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 9, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002 – 2005, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 commi 280 e 357 della legge 24.12.2007, n. 244.
16. Allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, il personale distaccato presso un Comune, o aggregazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere destinato, nell'ambito della organizzazione dell'ente medesimo, alle funzioni in base alle quali il distacco è disposto.
17. In caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale distaccato presso un Comune o aggregazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si procede al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie al Comune o aggregazione, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
18. Nel caso in cui al Comune o aggregazione, al termine delle procedure di cui al presente decreto, sia assegnato un contingente di personale inferiore a quello necessario all'esercizio delle funzioni catastali, individuato sulla base delle scelte opzionali e dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolte nel 2006, si procede al trasferimento al Comune o aggregazione, delle risorse finanziarie corrispondenti al personale non assegnato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 e nel rispetto del limite massimo fissato dall'articolo 11, comma 1, lettera c) dello stesso DPCM.
19. Alle operazioni di conferimento ai comuni delle funzioni catastali, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del DPCM 14 giugno 2007, si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

<i>Tabella B – Corrispondenza inquadramento comparto Agenzie fiscali – Autonomie locali</i>			
<i>CCNL Agenzie Fiscali</i>		<i>CCNL Autonomie locali</i>	
<i>Area</i>	<i>Fascia</i>	<i>Categoria</i>	<i>Posizione economica</i>
<i>1</i>	<i>F1</i>	<i>A</i>	<i>A1</i>
<i>1</i>	<i>F2</i>	<i>A</i>	<i>A2</i>
<i>2</i>	<i>F1</i>	<i>B</i>	<i>B1</i>
<i>2</i>	<i>F2</i>	<i>B</i>	<i>B2</i>
<i>2</i>	<i>F3</i>	<i>C</i>	<i>C1</i>
<i>2</i>	<i>F4</i>	<i>C</i>	<i>C2</i>
<i>2</i>	<i>F5</i>	<i>C</i>	<i>C3</i>
<i>3</i>	<i>F1</i>	<i>D</i>	<i>D1</i>
<i>3</i>	<i>F2</i>	<i>D</i>	<i>D2</i>
<i>3</i>	<i>F3</i>	<i>D</i>	<i>D3</i>
<i>3</i>	<i>F4</i>	<i>D</i>	<i>D4</i>
<i>3</i>	<i>F5</i>	<i>D</i>	<i>D5</i>
<i>3</i>	<i>F6</i>	<i>D</i>	<i>D6</i>
<i>Dirigenti</i>		<i>Dirigenti</i>	